

## COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E G.L. DI SALERNO RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2014-2018

Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno, validamente riunita su convocazione presso la sede del Collegio in data 14 aprile 2014,

### VISTO

l'art. 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n°382 che recita testualmente:

*“I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi”.*

### RITENUTO

opportuno regolamentare lo svolgimento delle elezioni onde evitare interpretazioni soggettive per incertezze derivanti da omonimie tra gli iscritti, per schede compilate a penna le quali spesso sono difficilmente leggibili o risultano riportare chiari segni di riconoscimento, e per discordanze relative all'attribuzione dei voti validi, ecc.

**stabilisce quanto riportato nel presente**

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento

### ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Sono elettori tutti gli iscritti all'Albo alla data della riunione di Consiglio nella quale sono indette le elezioni, esclusi i sospesi. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi.

**Art. 1** - Le votazioni avvengono esclusivamente a mezzo di schede bianche vistate dal Presidente del Seggio elettorale che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Sulla scheda vistata dal Presidente l'elettore indica i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere. In caso di schede nelle quali vengono indicati candidati in numero inferiore ai consiglieri da eleggere, il voto verrà comunque attribuito. In caso di schede nelle quali vengono indicati candidati in numero superiore ai consiglieri da eleggere, il voto verrà comunque attribuito ai primi quindici nominativi scritti e dichiarati regolari.

**Art. 2** - Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio saranno adottati i seguenti principi:

- a) ove nella scheda sia riportato dall'elettore un candidato con il solo "cognome" il voto verrà attribuito come valido all'iscritto all'albo, se non vi sono omonimi; ove nell'albo compaiano più iscritti con lo stesso cognome, la sola preferenza sarà annullata e non conteggiata;
- b) ove nella scheda sia riportato dall'elettore un candidato con il "cognome esatto" ma con il "nome errato", se tale nome non corrisponde a nessun iscritto all'albo, il voto sarà attribuito valido all'iscritto all'albo con il cognome indicato esatto; ove nell'elenco all'albo compaiano più iscritti con lo stesso cognome, la sola preferenza sarà annullata e non conteggiata;
- c) ove nella scheda sia riportato dall'elettore un candidato con il "nome" ed il "cognome" entrambi esatti e che nell'albo vi sono più iscritti con lo stesso nome e cognome la sola preferenza sarà annullata e non conteggiata. Per la giusta attribuzione del voto nel caso di stesso nome e cognome del candidato, l'elettore deve indicare affianco agli stessi il numero di iscrizione all'albo corrispondente al candidato prescelto.

**Art. 3** - Sono nulli i voti di candidati riportati dall'elettore che, dalla sola lettura della scheda e nonostante i principi elencati nel presente regolamento, non siano identificabili in modo certo.

### **SEGGIO ELETTORALE**

**Art. 4** - Il seggio elettorale è costituito, presso la sede del Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Salerno, in Salerno, via Carlo Perris n. 10. A tal fine, si precisa che per seggio elettorale, s'intende il salone delle conferenze ed il corridoio d'accesso al salone fino alla porta d'alluminio che separa il corridoio dalla hall d'ingresso.

**Art. 5** - Il seggio elettorale è composto dal Presidente del Collegio e due scrutatori dallo stesso individuati e nominati tra i presenti all'apertura delle operazioni di voto.

**Art. 6** - Durante le votazioni è vietato fare propaganda elettorale all'interno del seggio elettorale, così come sopra specificato e descritto. Nel seggio, durante le votazioni, non è consentito, sostare oltre il tempo necessario per esprimere il voto.

**Art. 7** - Il Presidente del Consiglio del Collegio, nella fattispecie anche Presidente del Seggio Elettorale, è garante nei confronti degli iscritti della regolarità delle operazioni elettorali, del corretto svolgimento della propaganda, del rispetto del presente regolamento e di tutto quanto attiene alle elezioni.

### **PROCEDURE DI VOTO**

**Art. 8** - Il seggio elettorale dispone del seguente materiale per le operazioni di voto:

- schede a stampa predisposte per l'indicazione dei nominativi, con numero di righe corrispondente a quello dei Consiglieri da eleggere;
- urna elettorale;
- albo professionale aggiornato;
- registro elettorale con pagine numerate e caselle;
- materiale di cancelleria e per la sigillatura dell'urna alla chiusura di ciascuna giornata di votazione;
- tavoli e sedie con postazioni di voto adeguatamente distanziate tra loro.

Prima dell'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto di ciascuna giornata i componenti del seggio si riuniscono per le seguenti operazioni preliminari:

- apertura del seggio e prelievo del materiale e dei registri elettorali;

- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora d'inizio della votazione;
- dissigillare l'urna elettorale.

Le operazioni di voto hanno inizio all'ora stabilita nel calendario delle votazioni per ciascuna giornata.

Durante le operazioni di voto il riconoscimento dell'elettore è eseguito da uno dei componenti del seggio, che verifica la validità del documento d'identità, ove non conosca personalmente l'iscritto, e gli consegna la scheda per la votazione e una penna non *prima d'avergli fatto firmare il registro elettorale*. L'elettore compila la scheda in segreto, in una delle apposite postazioni di voto, scrivendo nome e cognome dei candidati che intende votare e, in caso di omonimia, anche il numero d'iscrizione all'Albo. Ove non vi siano due candidati con lo stesso cognome può essere omissivo il nome.

Dopo avere compilato la scheda, l'elettore la chiude e si presenta allo scrutatore,

L'elettore può chiedere l'annullamento della scheda, ove sia incorso in errore nella compilazione.

In caso di annullamento della scheda, all'elettore è consegnata una nuova scheda per la votazione.

Dopo avere espresso il voto l'elettore depone la scheda nell'urna.

La chiusura delle operazioni della giornata avviene all'ora stabilita nel calendario delle votazioni.

A tale ora un componente del seggio chiuderà la porta del locale e potranno votare ancora soltanto gli elettori che si troveranno all'interno del seggio.

Dopo la chiusura delle operazioni di voto i componenti del seggio eseguono le seguenti operazioni conclusive:

- sigillatura dell'urna elettorale con strisce di carta incollate o di nastro adesivo, firmate sui lembi;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora di chiusura della votazione, numero complessivo di elettori che hanno già votato, eventuali schede annullate durante il turno di votazione, numero residuo di schede vidimate disponibili per la votazione e numero complessivo di schede annullate, nonché attestazione della regolarità dello svolgimento delle votazioni, o eventuali rilievi in merito;
- chiusura del materiale e dei registri elettorali e chiusura del locale del seggio con chiavi, che uno dei componenti del seggio consegnerà personalmente al Presidente.

**Art. 9** - Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge in materia.

